

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Convertito il D.L. n. 91/2014
- 4 Modello 770: proroga dei termini
- 4 Prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- 4 Principi contabili OIC: Aggiornamenti
- 5 Riduzione del contributo CCIAA
- 6 Dichiarazione Imu e Tasi degli enti non commerciali: modalità di trasmissione
- 6 Processo tributario: modifiche alle regole per le comunicazioni e notifiche tramite PEC
- 6 Studi di settore 2013: modifica alle note tecniche e metodologiche
- 7 Un modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese

## Prassi

- 8 Banche Popolari: non si applicano le agevolazioni previste per le cooperative
- 8 Modelli di cartella di pagamento e di avviso di intimazione di pagamento (settore prodotti lattiero-caseari)
- 8 Cambio valute (luglio 2014)
- 8 Monitoraggio fiscale: richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero
- 8 Agevolazioni per l'Esposizione Universale di Milano del 2015
- 9 EXPO 2015: linee guida doganali
- 9 Imposte indirette per atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili a titolo oneroso
- 10 Indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto dell'evasione
- 10 Controlli contro le frodi: precisazioni dell'Agenzia
- 10 Cancellazione delle ipoteche: nuove procedure obbligatorie dall'1/1/15 e facoltative dall'1/9/14
- 10 Servizio di vigilanza su navi mercantili negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria: regime Iva
- 10 Cooperative: un portale per la consultazione della posizione contributiva
- 10 Requisiti start up: la domanda di registrazione del brevetto è sufficiente per l'iscrizione
- 11 Requisiti start up: devono essere società costituite da non più di 48 mesi
- 11 Requisiti start up: le sanzioni per il mancato aggiornamento delle informazioni presso il registro delle imprese
- 11 Requisiti start up: se il socio amministratore è anche impiegato in società può rientrare nell'impiego di personale qualificato

# Ordinary Assist

- 11 Requisiti start up: al conferimento di impresa individuale in una s.r.l. è applicabile il regime delle start up
- 11 Persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali): le cartelle di pagamento nella casella PEC
- 12 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

## Dottrina

- 13 Le informazioni sul governo societario
- 13 La società di revisione e i c.d. Forensic services: linee guida
- 14 Bonus casa, ecobonus e bonus mobili
- 14 La fatturazione elettronica
- 14 Presunzioni bancarie a carico dei professionisti

# Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p><b>Convertito il D.L. n. 91/2014</b></p> <p>È in gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 21/8/14 la legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del Decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".</p> <p>Le nuove norme, con particolare riferimento alle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto legge, sono dettagliatamente esaminate nello Special Assist n.19.</p>	<p><i>Legge n. 116 dell'11/8/14, (G.U.n.192 del 20/8/14)</i></p>
<p><b>Modello 770: proroga dei termini</b></p> <p>Prorogati dal 31/7 al 19/9/14 i termini per l'invio del modello 770 all'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, relativa al 2013, deve essere presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti abilitati.</p>	<p><i>D.P.C.M del 31/7/14 (G.U. n. 179 del 4/8/14)</i></p>
<p><b>Prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: esonero dall'obbligo di fatturazione</b></p> <p>L'art. 22, co.1, D.P.R. n. 633/1972, individua alcune operazioni per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente e prevede che l'esonero dall'obbligo può essere esteso, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato. In virtù di tale possibilità è stato ora stabilito che per le seguenti tipologie di operazioni l'emissione della fattura non è obbligatoria (se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</li> <li>• servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</li> </ul>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto dell'8/8/14 (G.U. n.201 del 30/8/14)</i></p>
<p><b>Principi contabili OIC: Aggiornamenti</b></p> <p>Publicata la nuova versione di 16 principi contabili. I nuovi principi, destinati alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile, dovranno essere adottati a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2014.</p>	<p><a href="#"><u>Organismo italiano di contabilità, 16 principi pubblicati il 5/8/14</u></a></p>
<p><b>Si tratta dei seguenti principi:</b></p> <p><b>OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali</b> - disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p><b>OIC 10 Rendiconto finanziario</b> - definisce i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario; le indicazioni del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato.</p>	

# Ordinary Assist

**OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio** - definisce i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.

**OIC 13 Rimanenze** - disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 14 Disponibilità liquide** - disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 16 Immobilizzazioni materiali** - disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto** - disciplina la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.

**OIC 18 Ratei e risconti** - disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 19 Debiti** - definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 22 Conti d'ordine** - disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei conti d'ordine, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 23 Lavori in corso su ordinazione** - definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 25 Imposte sul reddito** - definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (IRAP), nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera** - disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 28 Patrimonio netto** - disciplina i criteri per la rilevazione e la classificazione degli elementi di cui il patrimonio netto si compone, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

**OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio** - disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

- i cambiamenti di principi contabili
- i cambiamenti di stime contabili
- la correzione di errori
- gli eventi e operazioni straordinari
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

**OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto** - definisce i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi e oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

## Riduzione del contributo CCIAA

Rispetto all'importo determinato per il 2014, è stato stabilito che il diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sarà ridotto:

- per l'anno 2015, del 35%;
- per l'anno 2016, del 40%;
- a decorrere dall'anno 2017, del 50%.

*Art. 28 decreto-legge 24 /6/14, n.90, convertito dalla legge n. 114 dell'11/8/14 (G.U. n.190 del 18/8/14)*

# Ordinary Assist

<p><b>Dichiarazione Imu e Tasi degli enti non commerciali: modalità di trasmissione</b> Sono state individuate le modalità di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, degli enti non commerciali (ENC).</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 4/8/14 (G.U. n.185 dell'11/8/14)</i></p>
<p>Agli immobili utilizzati dagli ENC, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge n.222/1985, si applica l'esenzione di cui all'art. 7, co. 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, sia ai fini Imu che Tasi, in proporzione all'utilizzo non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-bis, co. 3, D.L. n. 1/2012). Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 19/11/12 n. 200, sono state stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali;</li> <li>• del 26/6/14 è stato approvato il modello di dichiarazione dell'Imu e della Tasi per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni.</li> </ul> <p>L'art. 5, co. 2, di quest'ultimo D.M. prevede che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30/9/14. Gli ENC devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica (art. 1, co. 719, legge n. 147/2013). Sono state ora approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione Imu - Tasi degli ENC e sono stati individuati i dati specifici per la trasmissione telematica. In particolare, è stato stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel frontespizio, oltre alla denominazione del comune al quale è diretta la dichiarazione, deve indicarsi il corrispondente codice catastale del comune;</li> <li>• nella compilazione del «Quadro A» e del «Quadro B» del modello, nel caso in cui l'immobile risulti accatastato in un comune diverso da quello destinatario della dichiarazione risultante dal frontespizio, il contribuente deve evidenziare tale situazione e riportare, all'atto della trasmissione telematica, l'indicazione del relativo codice catastale negli appositi campi previsti nei record relativi ai quadri A e B;</li> <li>• nella compilazione del «Quadro B» del modello di dichiarazione, qualora la percentuale di imponibilità di cui ai righe d) e k) è uguale o superiore al valore del 100%, l'immobile è considerato totalmente imponibile e, quindi, deve essere dichiarato nel «Quadro A» dedicato agli immobili totalmente imponibili.</li> </ul>	
<p><b>Processo tributario: modifiche alle regole per le comunicazioni e notifiche tramite PEC</b> Nel processo tributario, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. È stato, inoltre, stabilito che per ricevere le comunicazioni nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.</p>	<p><i>Art. 49 decreto-legge 24/6/14, n.90, convertito dalla legge n. 114 dell'11/8/14 (G.U. n.190 del 18/8/14)</i></p>
<p><b>Studi di settore 2013: modifica alle note tecniche e metodologiche</b> Modificate le note tecniche e metodologiche degli studi di settore VG94U (Attività di produzione – distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), WD34U (Fabbricazione di protesi dentarie), WG74U (Attività di fotoreporter - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa) e della Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili. Le modifiche hanno effetti dal 2013.</p>	<p><i>Ministro dell'economia e delle finanze, decreto del 7/8/14 (G.U. n.199 del 28/8/14)</i></p>

# Ordinary Assist

**Un modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese**

Approvato il modello per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.

Il modello compilato può essere presentato al registro delle imprese:

- attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it), oppure;
- su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico e pubblicate sul sito internet del MISE nonché sul sito «[www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)».

*Ministero dello  
sviluppo economico  
decreto n. 122 del  
10/4//14 (G.U.  
n.196 del 25/8/14)*

# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>Banche Popolari: non si applicano le agevolazioni previste per le cooperative</b> Chiarito che, anche nel sistema post finanziaria del 2005:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le banche popolari non possono fruire delle agevolazioni sulle riserve indivisibili, riconosciute alle società cooperative;</li> <li>il regime agevolativo relativo alla riserva legale, ai ristorni ed alla ritenuta sugli interessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.6 D.L. n.63/2002, non trova applicazione nei confronti delle banche popolari.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 81 del 29/8/14</i></p>
<p><b>Modelli di cartella di pagamento e di avviso di intimazione di pagamento (settore prodotti lattiero-caseari)</b> Approvati i modelli di cartella di pagamento e di avviso di intimazione di pagamento, ai sensi degli artt. 25 e 50 D.P.R. n.602/1973, per la riscossione dei debiti relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.110560 del 28/8/14</i></p>
<p><b>Cambio valute (luglio 2014)</b> Accertate, per il mese di luglio 2014, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 25/8/14</i></p>
<p><b>Monitoraggio fiscale: richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero</b> Individuati modalità e termini relativi alle richieste dell'unità speciale UCIFI e dei reparti speciali della Guardia di finanza, ai fini del monitoraggio fiscale, agli intermediari finanziari e a professionisti e revisori contabili (e altri soggetti) al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.105953 dell'8/8/14</i></p>
<p><b>Agevolazioni per l'Esposizione Universale di Milano del 2015</b> Illustrate le particolari regole fiscali stabilite dall'accordo fra il Governo italiano e il Bureau International des Expositions (BIE), l'organismo che sovrintende alle esposizioni universali. Gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative sono Partecipanti Ufficiali e le Organizzazioni, gli enti e le associazioni estere sono Partecipanti non Ufficiali. Tutti i Partecipanti, Ufficiali e non, che svolgono un'attività commerciale (vendita di gadget, prodotti, ristorazione o l'organizzazione di spettacoli a pagamento) in una zona limitata del proprio spazio espositivo, devono assolvere agli obblighi fiscali ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Iva. Ciò a condizione che il reddito sia prodotto mediante una stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano. Nel caso in cui un Partecipante eserciti un'attività commerciale senza riferirsi a una stabile organizzazione territoriale, è tenuto comunque a identificarsi in Italia ai fini Iva (art. 17, co. 3, D.P.R. n.633/1972), pur mantenendo lo status di operatore non residente.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 26 del 7/8/14</i></p>

# Ordinary Assist

Per i Partecipanti	Per l'Organizzatore (Expo 2015 S.p.A)	Per il Proprietario (società AREXPO S.p.A.)
<p>Per i Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esenzione da ogni imposizione fiscale diretta (Ires, Irpef, Irap e relative addizionali) e indiretta da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni per i beni, gli averi e i redditi derivanti dalle attività espositive, solo per la durata dell'evento;</li> <li>• l'esenzione per l'Irap;</li> <li>• l'esenzione dall'Imu e dalla Tasi sui fabbricati posseduti, senza la necessità di presentare la dichiarazione al Comune di Milano. Anche gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, ma resta l'obbligo di registrazione in caso di compravendita di beni immobili, di costituzione o cessione di diritti, e di locazioni.</li> </ul>	<p>Valgono le agevolazioni per i Partecipanti Ufficiali, ma soltanto per il reddito e il valore della produzione netta derivante dalla realizzazione e gestione del Padiglione Italia.</p> <p>Però, deve essere determinato, secondo l'ordinaria disciplina dell'Ires, il risultato fiscale derivante dalla sua attività che, benché esente, dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi (Modello Unico SC, rigo RF50).</p> <p>Ai fini Iva, si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il reverse charge;</li> <li>• il regime di non imponibilità riservato ai Partecipanti Ufficiali.</li> </ul> <p>Tutti gli atti e le operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree edificabili, necessari per la realizzazione dell'Expo, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, ma resta a suo carico l'obbligo di registrazione. Uno specifico trattamento fiscale di favore è previsto per i contributi pubblici erogati all'Organizzatore per finanziare la realizzazione di Expo 2015.</p>	<p>Per la determinazione del suo reddito imponibile, i contributi erogati dallo Stato e dalle Amministrazioni pubbliche per l'organizzazione dell'evento e la realizzazione delle opere infrastrutturali non concorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla formazione del reddito d'impresa rilevante ai fini Ires;</li> <li>• alla determinazione del valore della sua produzione netta rilevante ai fini Irap.</li> </ul> <p>Si applica l'inversione contabile, con riferimento alle prestazioni di servizio compresa la manodopera.</p> <p>Può beneficiare delle stesse esenzioni previste per l'Organizzatore sull'imposta di registro e sulle altre imposte indirette.</p>
<p><b>Partecipanti Ufficiali</b> - possono acquistare e/o importare beni/servizi in esenzione Iva per un importo superiore a 300 euro.</p>		
<p><b>Partecipanti non Ufficiali</b> - l'esenzione da queste imposte è limitata agli atti e alle operazioni relativi ai fabbricati utilizzati per la partecipazione all'Expo.</p>		
<p><b>EXPO 2015: linee guida doganali</b></p> <p>Definite le linee guida dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, allo scopo di favorire la riuscita dell'esposizione, in conformità alle disposizioni comunitarie che regolano l'attività doganale nel rispetto anche di quanto stabilito dall'Accordo tra il Governo Italiano ed il Bureau International des Expositions. Sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (<a href="http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it">www.agenziadoganemonopoli.gov.it</a>) e sul portale ufficiale dell'esposizione (<a href="http://www.expo2015.org">www.expo2015.org</a>).</p>		<p><i>Agenzia delle dogane, nota n. 91196 dell'8/8/14</i></p>
<p><b>Imposte indirette per atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili a titolo oneroso</b></p> <p>Dal 24/6/14, data di entrata in vigore della legge n. 89/2014, si applica anche con riferimento agli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso il regime di esenzione da bollo e registro e da altre imposte per sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. n. 1766/1927.</p>		<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 80 del 29/8/14</i></p>

<p><b>Indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto dell'evasione</b> Presentata la strategia per la prevenzione e il contrasto all'evasione. Tra le indicazioni di maggior rilievo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• concentrare la capacità di indagine sulle situazioni che possono rappresentare una reale evasione o elusione tributaria, come, per esempio, la delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalità più favorevole e i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva;</li> <li>• utilizzare lo strumento delle indagini finanziarie solo dopo un'attenta analisi del rischio dalla quale emergano significative anomalie;</li> <li>• evitare richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari;</li> <li>• dare priorità alla collaborazione con il contribuente, chiamato a fornire eventuali giustificazioni in merito alle operazioni sotto osservazione;</li> <li>• importante il contraddittorio soprattutto nelle ipotesi di utilizzo delle presunzioni, da applicare secondo logiche di proporzione e ragionevolezza, senza automatismi.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 25 del 6/8/14</i></p>
<p><b>Controlli contro le frodi: precisazioni dell'Agenzia</b> Con riferimento alla circolare n. 25/2014, in cui è illustrata la strategia per la prevenzione e il contrasto all'evasione, è stato precisato che anche le annualità precedenti al 2012 saranno oggetto della massima attenzione e dei relativi controlli. Non vi è, quindi, alcuna volontà di abbandonare l'attività di accertamento sulle annualità pregresse.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 13/8/14</i></p>
<p><b>Cancellazione delle ipoteche: nuove procedure obbligatorie dall'1/1/15 e facoltative dall'1/9/14</b> Dall'1/1/15, banche, enti previdenziali e intermediari finanziari "concedenti" dovranno utilizzare obbligatoriamente le nuove modalità per inviare la comunicazione telematica attestante l'avvenuta estinzione del mutuo ai fini della cancellazione delle ipoteche. La nuova procedura potrà essere utilizzata già dal prossimo 1/9/14 in via facoltativa. La nuova normativa sulla cancellazione d'ipoteca legata all'estinzione dei mutui immobiliari prevede che la stessa sia rimossa d'ufficio e senza alcun onere aggiuntivo a carico del debitore, con una semplice comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 6/8/14</i></p>
<p><b>Servizio di vigilanza su navi mercantili negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria: regime Iva</b> Il servizio di vigilanza armata che garantisce la sicurezza della nave può fruire del regime di non imponibilità previsto dall'art. 8-bis, co.1, lett. e-bis), D.P.R. n. 633/1972 (essendo tra le "prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi").</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 79 dell'1/8/14</i></p>
<p><b>Cooperative: un portale per la consultazione della posizione contributiva</b> Dall'1/9/14 sarà possibile, attraverso la consultazione del "Portale delle Cooperative" sul sito del Ministero dello sviluppo economico, verificare on line la posizione contributiva delle società cooperative.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, comunicato del 28/8/14</i></p>
<p><b>Requisiti start up: la domanda di registrazione del brevetto è sufficiente per l'iscrizione nel registro delle imprese</b> Può essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start up la società che ha depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione: in tal caso, infatti, appare verificato il requisito dell'"essere depositaria",</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, nota n. 147532 del 22/8/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p>“di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa”, requisito previsto per le start up dall'art. 25 co. 2, n. 3) D.L. n.179/2012.</p>	
<p><b>Requisiti start up: devono essere società costituite da non più di 48 mesi</b> Le start up devono essere società di capitali costituite e che svolgono attività di impresa da non più di 48 mesi. Al fine del rispetto di tale requisito è irrilevante che la società sia rimasta per un certo periodo di tempo inattiva; l'unico parametro da tenere in considerazione per il calcolo dei 48 mesi è quello attinente alla data di costituzione.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, nota n. 145186 del 12/8/14</i></p>
<p><b>Requisiti start up: le sanzioni per il mancato aggiornamento delle informazioni presso il registro delle imprese</b> Il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 25, co. 14 D.L. n. 179/2012 – ossia, conferma, con cadenza semestrale delle informazioni, rispettivamente previste ai co. 12 e 13 per le start-up e gli incubatori certificati, identificative della fattispecie e necessarie alla iscrizione della stessa in sezione speciale del registro delle imprese - conduce a una perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, nota n. 147530 del 22/8/14</i></p>
<p><b>Requisiti start up: se il socio amministratore è anche impiegato in società può rientrare nell'impiego di personale qualificato</b> Se i soci amministratori sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), il requisito soggettivo di cui all'art. 25, co. 2 lett. h), n. 2) D.L. n. 179/2012 - costituito dall'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22/10/04, n. 270 - risulta verificato anche con riferimento alla figura di socio amministratore. Invece, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l'amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, nota n. 147538 del 22/8/14</i></p>
<p><b>Requisiti start up: al conferimento di impresa individuale in una s.r.l. è applicabile il regime delle start up</b> È applicabile il regime delle start up di cui agli artt. 25 e ss. D.L. n.179/2012 a una costituenda S.r.l., che opera nell'ambito della innovazione tecnologica, in cui verrebbe conferita l'impresa individuale del titolare della stessa (conferente).</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, nota n. 147534 del 22/8/14</i></p>
<p><b>Persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali): le cartelle di pagamento nella casella PEC</b> La notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata sarà effettuata anche alle persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali); la notifica tramite PEC era stata prevista già per le società di persone e di capitali (persone giuridiche).</p>	<p><i>Equitalia, comunicato del 26/8/14</i></p>

# Ordinary Assist

Sono state, inoltre, illustrate alcune norme concernenti la riscossione:

- per rateizzare debiti fino a 50.000 euro è sufficiente la domanda senza aggiungere altri documenti;
- per chi vanta dei crediti erariali o crediti commerciali nei confronti della PA è possibile procedere alla compensazione;
- la sospensione della riscossione, nel caso in cui si ritengano esserci dei motivi per cui il pagamento non deve essere effettuato, può essere richiesta direttamente a Equitalia;
- il fermo amministrativo di veicoli intestati al debitore non può essere iscritto se il debitore dimostra che il veicolo serve a svolgere il proprio lavoro;
- l'ipoteca può essere iscritta solo nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20.000 euro;
- non può essere pignorata la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede;
- il pignoramento sugli altri immobili è possibile solo per debiti superiori a 120.000 euro;
- in caso di azioni su stipendi o pensioni, la quota pignorabile procede per gradi (da 1/10 a 1/5).
- nel caso di pignoramento di somme depositate sul c/c del debitore, non è possibile includere l'ultimo stipendio o pensione affluiti sul conto;
- si possono effettuare pagamenti online sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), negli uffici postali, sportelli bancari, tabaccai convenzionati con banca ITB, ricevitorie Sisal e Lottomatica, nonché attraverso le funzionalità di home banking messe a disposizione dagli istituti di credito e da Poste italiane.

## Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Sono disponibili:

- l'aggiornamento della procedura di controllo per il modello F23 riservata a banche, poste e agenti della riscossione;
- nuove guide che forniscono informazioni utili ai contribuenti su rimborsi, cartelle di pagamento e riscossione, controlli, successioni e donazioni, ravvedimento, sanzioni e istituti previsti dalla legge per evitare le liti con il fisco, acquisto e vendita della casa e contratti di locazione a uso abitativo fra privati;
- l'aggiornamento dei software di compilazione e controllo del modello di denuncia imposta sulle assicurazioni (versione 1.0.10);
- gli aggiornamenti della procedura di controllo e del software di compilazione per i Modelli 770 Ordinario e 770 Semplificato;
- l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno richiesto la disapplicazione della regola "black list";
- l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.4) del Modello Unico PF/2014;
- l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 1.1.5) dei Modelli Unico/2014;
- il documento relativo all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99) e dello schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie (Atto n. 100);
- l'elenco totale degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari al 5 per 1.000 del 2012;
- l'aggiornamento elenco dei codici ufficio (contratti di locazione);
- l'aggiornamento dei software di controllo e di compilazione (versione 1.0.3) del modello RLI.

*Agenzia delle  
entrate, pubblicati  
sul sito dall'1 al  
31/8/14*

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

### Le informazioni sul governo societario

Esaminata la Raccomandazione UE n.208/2014, con cui è stato fornito agli Stati membri, alle società e agli altri portatori di interesse, un orientamento al fine di migliorare la qualità delle informazioni fornite nelle relazioni sul governo societario.

Secondo Assonime, la parte della Raccomandazione maggiormente rilevante è costituita dalle spiegazioni da fornire in caso di deroga al codice a cui la società ha aderito volontariamente. Al riguardo, la società deve evidenziare:

- come ha disatteso la raccomandazione;
- perché lo ha fatto;
- come è stata presa la decisione di discostarsi all'interno della società;
- quando la società prevede di tornare a rispettare la raccomandazione, in caso di deroga limitata nel tempo;
- come la deroga ha inciso sul buon governo della società.

Secondo Assonime le informazioni sulla deroga potrebbero essere raggruppate tutte nella stessa sezione della relazione sul governo societario, come anche potrebbero essere trattate secondo lo stesso ordine delle raccomandazioni nel relativo codice.

*Assonime, circolare  
n. 25 del 28/7/14*

### La società di revisione e i c.d. *Forensic services*: linee guida

Fornite alle società di revisione alcune linee guida in merito agli incarichi c.d. "*Forensic*"

La principale caratteristica comune ai servizi appartenenti alla categoria c.d. *Forensic* è, l'esistenza, alla base del conferimento dell'incarico:

- di un procedimento giudiziale civile, penale o amministrativo che coinvolge – come parte attiva o passiva del procedimento – il soggetto conferente l'incarico *Forensic*, ovvero;
- di uno stato pre-contenzioso, nell'ambito del quale il professionista *Forensic* è chiamato a raccogliere, in via preliminare, elementi informativi a supporto delle decisioni del committente.

In particolare, i servizi *Forensic* sono richiesti:

- in fase di contenzioso (giudiziale o arbitrale), con l'attribuzione al soggetto incaricato del servizio *Forensic* dello specifico ruolo di Consulente Tecnico d'Ufficio, Consulente Tecnico di Parte o Perito;
- in ambito contrattuale, laddove il soggetto incaricato assuma la veste di arbitratore ex art. 1349 c.c. cui sia stata rimessa la determinazione di specifici elementi contrattuali;
- in fase di pre-contenzioso, con finalità di supporto informativo alle decisioni che competono al committente circa l'opportunità di intraprendere eventuali iniziative di carattere legale, ovvero nell'ambito di eventuali contestazioni avanzate nei suoi riguardi da parte di Autorità o di soggetti privati.

I servizi "*Forensic*" possono avere ad oggetto le seguenti principali attività:

- ricostruzione di eventi, comportamenti od operazioni aziendali potenzialmente anomali, irregolari o fraudolenti;
- quantificazione dei relativi effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
- identificazione di malfunzionamenti, violazioni o *gap* nei sistemi di controllo interno alla base di anomalie, irregolarità o frodi.

[Assirevi,  
documento di  
ricerca n. 184 di  
luglio 2014](#)

# Ordinary Assist

<p><b>Bonus casa, ecobonus e bonus mobili</b> Pubblicato un vademecum sulle detrazioni fiscali per il recupero degli immobili residenziali e quelle per l'acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici aggiornata alle novità della legge di stabilità 2014.</p>	<p><a href="#"><u>Agefis, portolano n.5</u></a></p>
<p><b>La fatturazione elettronica</b> Pubblicato un vademecum sulla fatturazione elettronica che ne esamina la disciplina, sia europea che italiana. Il portolano analizza sia l'utilizzo fra privati che l'utilizzo nei confronti della pubblica amministrazione della fattura elettronica.</p>	<p><a href="#"><u>Agefis, portolano n.6</u></a></p>
<p><b>Presunzioni bancarie a carico dei professionisti</b> Illustrati i profili di illegittimità dell'applicazione retroattiva della doppia presunzione bancaria (prelevamenti = costi e costi = compensi) a carico dei professionisti, di cui all'art.32, co.1, D.P.R. n. 600/1973.</p>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, circolare n. 39.2014</u></a></p>